




# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Responsabilità dell'avvocato che non comunica l'esito della causa

Autore: Mariano Acquaviva | 22/09/2020



*Responsabilità professionale e disciplinare dell'avvocato che non comunica la sentenza al proprio assistito. Quando c'è il diritto al risarcimento?*

Il rapporto che si instaura tra cliente e avvocato è di tipo fiduciario; ciò significa

che entrambi devono necessariamente confidare l'uno nell'altro: l'assistito, nella capacità del difensore di risolvergli i problemi; il legale, nella corretta collaborazione al fine di poter approntare la migliore strategia difensiva possibile. Se viene a mancare uno dei due aspetti, inevitabilmente il rapporto verrà meno. Questo si traduce con la facoltà per il cliente di revocare il mandato e, nei casi più estremi, perfino con la possibilità di poter chiedere il risarcimento dei danni. Con questo articolo ci occuperemo di uno specifico aspetto, e cioè della **responsabilità dell'avvocato che non comunica l'esito della causa**.

Tra i principali obblighi che sussistono in capo all'avvocato, vi è quello di tenere sempre aggiornato il proprio assistito circa lo sviluppo dei procedimenti in corso. L'avvocato, dunque, deve comunicare ciò che accade nelle aule di tribunale. Quest'obbligo, però, non è assoluto, nel senso che il legale non deve chiamare continuamente il cliente per avvisarlo di ogni adempimento. Ad esempio, comunicare un mero rinvio per impedimento del giudice non rientra tra gli obblighi essenziali dell'avvocato, soprattutto se il cliente ha da tempo mostrato disinteresse per le sorti della causa. Diversa è la situazione per quanto concerne i momenti fondamentali della vicenda giudiziaria: uno su tutti, il provvedimento finale del giudice. In questa evenienza, è chiaro che l'avvocato ha l'**obbligo di comunicare la sentenza** con cui il processo si è concluso.

Cosa succede se dimentica di ottemperare a tale dovere? Il cliente può rifiutarsi di pagargli la parcella o, addirittura, può intentare una causa per chiedergli il **risarcimento dei danni**? Come spesso accade, la risposta non è univoca: occorre distinguere a seconda delle situazioni. Se l'argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme qual è la responsabilità dell'avvocato che non comunica l'esito della causa.

## **Avvocato: cos'è l'obbligazione di mezzi?**

Per comprendere qual è la responsabilità dell'avvocato che non comunica l'esito della causa al suo cliente bisogna necessariamente vedere quali sono i **principali obblighi** che sorgono in capo all'avvocato a seguito della firma del mandato da parte del proprio assistito. In altre parole: nel momento in cui riceve formalmente l'incarico, cosa deve fare l'avvocato?

In capo ad ogni avvocato si possono distinguere due tipi diversi di obbligazione: una di risultato e una di mezzi. Mentre l'**obbligazione di risultato** impone di

raggiungere obbligatoriamente un determinato obiettivo, l'**obbligazione di mezzi** costringe solamente a impegnarsi con la massima diligenza possibile nel perseguimento dello scopo prefisso.

Trattandosi di prestatore d'opera intellettuale, sull'avvocato grava un obbligo di mezzi, nel senso che non risponde dell'**esito negativo della causa**, a meno che tale risultato non sia imputabile a una sua negligenza.

Si pensi, ad esempio, all'avvocato che non deposita le memorie nei termini processuali previsti dalla legge. In un caso del genere, se la causa va persa, sorge in capo all'avvocato una responsabilità professionale che lo può condurre a **pagare il risarcimento** al proprio cliente.

In sintesi: quella dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi perché egli non deve garantire l'esito positivo della causa, ma solamente il suo **massimo impegno** affinché le cose vadano per il meglio. Se il giudizio si perde e non è attribuibile nessuna colpa all'operato dell'avvocato, allora non ci sarà alcun tipo di **responsabilità professionale**.

Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza **[1]**: l'avvocato può ritenersi inadempiente non per il **mancato raggiungimento del risultato** auspicato dal cliente, ma solo per la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al **dovere di diligenza**.

## **Avvocato: quando c'è obbligazione di risultato?**

Come detto nel precedente capitolo, all'obbligazione di mezzi si contrappone l'obbligazione di risultato, che è tipica di chi svolge un'**attività manuale**. Si pensi all'appaltatore: se gli viene commissionata la realizzazione di un muro, la sua obbligazione si intenderà compiuta solamente se l'opera viene correttamente eseguita, cioè solo se si ottiene il risultato richiesto.

L'avvocato può essere obbligato ad ottenere un determinato risultato? A volte, sì. A seconda dell'incarico concretamente affidato al legale, è possibile che, in capo a questi, sorga un obbligo di risultato.

Si pensi ad esempio all'avvocato che deve inviare una **lettera di messa in mora**

per interrompere i termini di prescrizione. In un caso del genere, se l'avvocato dimentica di spedire la missiva incorrerà in responsabilità professionale nei confronti del cliente, il quale avrà subito il grave danno derivante dalla prescrizione del proprio diritto.

In un'ipotesi simile, si può parlare di **obbligazione di risultato** perché l'avvocato doveva semplicemente compiere un atto interruttivo della prescrizione.

Un'altra ipotesi di obbligazione di risultato è quello che sorge in capo all'avvocato quando è chiamato a rendere un **parere legale** su una determinata situazione. Quando l'avvocato fornisce un parere, deve farlo nella maniera più precisa e corretta possibile, pena la possibilità di incorrere in responsabilità.

Ad esempio, se un cliente si reca dall'avvocato e gli chiede se è lecito divulgare i dati personali di un'altra persona in internet, il legale dovrà fornire una risposta esatta al quesito, conforme alla legge italiana. Se l'avvocato sbaglia e, con lui, il suo assistito, il quale segue il parere legale errato, allora l'avvocato potrà essere chiamato a **pagare il risarcimento dei danni**.

## **Avvocato non comunica l'esito della causa: cosa succede?**

Veniamo ora al quesito di fondo di questo articolo: cosa succede se l'avvocato non comunica l'esito della causa al proprio assistito? Dipende.

Nel momento in cui ottiene il **mandato difensivo**, l'avvocato è tenuto a **informare il cliente** dell'andamento della causa in corso. Questo obbligo informativo, però, non va inteso in maniera rigorosa e inderogabile. L'avvocato, infatti, potrebbe anche non comunicare alcune vicende di poco rilievo della causa. Si pensi al rinvio d'ufficio decretato dal giudice oppure al rinvio per assenza dei testimoni da sentire. In casi del genere, la comunicazione dell'esito dell'udienza non è essenziale, se il cliente non intende prendervi parte.

Diverso è il discorso se l'avvocato non comunica **l'esito finale della causa**, cioè la sentenza con cui si chiude il grado di giudizio. In questa ipotesi, si deve ritenere che l'avvocato, in ossequio agli obblighi sorti dal mandato difensivo, sia tenuto a comunicare la **sentenza del giudice**, anche se l'esito dovesse essere negativo. La parte processuale, infatti, ha pieno diritto di avere conoscenza della vicenda che

lo vede coinvolto in prima persona.

Possiamo dunque affermare che l'avvocato è obbligato a dare avviso dell'esito della causa al proprio cliente, prediligendo, se possibile, l'invio di una **comunicazione formale** (raccomandata con avviso di ricevimento o pec).

## **Avvocato non comunica la sentenza: quale responsabilità?**

Se l'avvocato non comunica la **sentenza finale del giudizio** al proprio assistito rischia di incorrere in responsabilità? In altre parole, dovrà pagare il risarcimento del danno al cliente? Non necessariamente.

La **responsabilità professionale dell'avvocato** scatta solamente nell'ipotesi in cui alla condotta scorretta del legale segua un danno concreto al proprio assistito.

In altre parole, l'avvocato sarà costretto a **pagare il risarcimento** al proprio assistito solamente se:

- è venuto meno alla propria obbligazione di mezzi e/o di risultato;
- ha causato un **danno** al proprio assistito;
- il danno è conseguenza diretta della condotta dell'avvocato;
- il pregiudizio non si sarebbe prodotto se l'avvocato avesse tenuto una condotta corretta.

L'ultimo aspetto è di particolare importanza. La responsabilità professionale dell'avvocato sussiste soltanto se il cliente è in grado di dimostrare che il danno patito è conseguenza diretta dell'**inadempimento del difensore**, tanto che, se questi avesse espletato correttamente il proprio mandato, il danno non si sarebbe verificato. Al contrario, se il pregiudizio del cliente era **inevitabile**, nel senso che si sarebbe prodotto anche se l'avvocato fosse stato perfettamente diligente, allora non si ha diritto a nessun risarcimento.

Di conseguenza, se l'**avvocato non comunica l'esito della causa** al cliente non è detto che incorra automaticamente in responsabilità professionale. Ciò accade solamente se l'assistito è in grado di dimostrare che la mancata comunicazione gli ha causato un pregiudizio. Si pensi all'avvocato che dimentichi di comunicare al cliente la sentenza con cui egli viene condannato a pagare una grossa somma di

danaro. Non avendo notizia della sconfitta, il cliente potrebbe vedersi notificare all'improvviso l'atto di precetto con cui la controparte gli impone il pagamento entro dieci giorni. Ma non solo.

L'avvocato che non comunica la sentenza al proprio assistito rischia di far decorrere i termini utili per **impugnare la decisione** sfavorevole, con conseguente danno per la parte soccombente.

## **Avvocato non comunica esito causa: responsabilità disciplinare**

In capo all'avvocato sussiste non solo una **responsabilità civile professionale** (dalla quale può derivare l'obbligo di pagare il risarcimento dei danni), ma anche una **responsabilità deontologica** di tipo disciplinare.

Secondo il Consiglio nazionale forense, l'avvocato che non comunica ai propri assistiti la decisione del giudice incorre innanzitutto in **responsabilità disciplinare** per violazione delle regole sancite dal codice deontologico, cioè dal testo che raccoglie le norme di condotta dell'avvocato **[2]**.

Questo codice stabilisce, tra le altre cose, che l'avvocato deve **comunicare in tempi celeri** al proprio assistito l'emissione della sentenza, specie se di condanna, ai fini di un'attenta valutazione sul come e se procedere ulteriormente.

Dunque, se l'avvocato non comunica l'esito della causa, potrebbe non incorrere in una responsabilità professionale di tipo civile, ma incorrerebbe sicuramente in una responsabilità disciplinare, per aver violato l'obbligo di fornire al proprio cliente un'**informazione corretta**, veritiera e tempestiva.

### **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 2954 del 16/02/2016. **[2]** Consiglio nazionale forense, sentenza n. 147 del 27.05.2016. *Autore immagine: Unsplash.com*